



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Seconda - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO BRUNO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
<b>ORO BRUNO</b>	<b>P</b>
<b>GHELLER RICCARDO</b>	<b>P</b>
<b>ALBERTI MELISSA</b>	<b>A</b>
<b>ORO RUDY</b>	<b>A</b>
<b>ORO DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>PATERNO ENZO</b>	<b>P</b>
<b>BIASIA SERGIO</b>	<b>A</b>
<b>STONA DANIELE</b>	<b>A</b>
<b>DAL POZZO GIAN MARTINO</b>	<b>P</b>
<b>FARAVELLI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>AZZOLINI GASTONE</b>	<b>A</b>

Presenti 6 - Assenti 5

**OGGETTO:**

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FOZA AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 COSÌ COME INTEGRATO DAL D.LGS. 100/2017**

---

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione e terminazioni in merito alle partecipazioni possedute -” con la quale veniva deliberato, tra l’altro, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come segue:

-codice identificativo 1  
ragione sociale ALTOPIANO SERVIZI S.R.L.  
forma giuridica Società a responsabilità limitata  
codice fiscale 00922680244  
Partita IVA 00922680244  
anno di costituzione 1999  
capitale sociale €. 2.104.092,00  
stato attuale  
Al 23.09.2016 in corso progetto di fusione per incorporazione in ETRA spa  
Con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa in data 22.12.2016 n. 217176 Rep. n. 80466 Racc. è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.r.l. e SETA s.p.a. in ETRA s.p.a  
tipo di partecipazione diretta  
quota detenuta 3,5069 %

-codice identificativo 2  
ragione sociale ETRA s.p.a.  
forma giuridica Società per azioni  
codice fiscale 03278040245  
Partita IVA 03278040245  
anno di costituzione 2005  
capitale sociale €. 33.393.612,00  
stato attuale attiva  
tipo di partecipazione diretta  
quota detenuta 0,1746 %

di confermare le partecipazioni detenute nelle suddette società in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti (gestione del patrimonio idrico e del servizio idrico integrato);

di dare atto che il Comune di Foza partecipa anche alla società Montagna Vicentina s.c.a.r.l. Tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l’affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l’ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

in riferimento al 31.12.2018 Montagna Vicentina s.c.a.r.l. era composta da 26 soci come si prende atto dal rapporto annuale 2018 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.5/2019 e la nuova quota di partecipazione risulta essere del 3,85%.

di confermare l'adesione alla società Montagna Vicentina s.c.a.r.l. in quanto ritenuta di interesse generale per la collettività e per i fini istituzionali dell'ente, dando atto che la partecipazione è fatta salva dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016, poiché consente l'accesso a fondi comunitari per lo sviluppo dell'ambito territoriale locale;

**Che** le amministrazioni pubbliche sono tenute, entro la fine del mese di dicembre, ad effettuare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, in base all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate -Tusp);

**Considerato** che l'articolo 20 del Tusp stabilisce che con proprio provvedimento gli Enti Locali sono tenuti ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

**Che** tale ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli Enti Locali, va individuato nel Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp (nota Anci del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018);

**Che**, attraverso tale analisi, gli Enti Locali devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione;

**Atteso** che il Comune di Foza, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - “b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - “c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - “e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Tenuto** conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) - previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Tenuto** conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Foza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Dato atto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

**Visto** l'esito della revisione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Verificato** che, in base a quanto sopra esposto, non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

**-ragione sociale ETRA s.p.a.**

forma giuridica Società per azioni  
codice fiscale 03278040245  
Partita IVA 03278040245  
anno di costituzione 2005  
capitale sociale €. 33.393.612,00  
stato attuale attiva  
tipo di partecipazione diretta  
quota detenuta 0,1746 %

**-società Montagna Vicentina**

s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 % (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019) e che tale società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

**Ritenuto altresì di** prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa (prot. 4424 del 13.12.2019) che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

**Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A.  
ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi**

**Pronet S.r.l. in liquidazione**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564,00.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ). In data 27.05.2019 l'assemblea dei soci Pronet Srl ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società. In data 14.11.2019 ETRA spa ha versato la quota residua di sua competenza pari ad Euro 2.062,17. Si attende la conclusione della fase di liquidazione.

\*\*\*\*\*

**Sintesi S.r.l.**

La società, svolgeva attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima.

Al fine del raggiungimento di un analogo obiettivo, in data 23.09.2019 gli organi societari Sintesi S.R.L. ed ETRA SPA hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa.

\*\*\*\*\*

#### **Net-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ALIENATA**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%) . La quota risulta alienata con atto notarile on data 31.07.2018

\*\*\*\*\*

#### **Viveracqua S.c.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97.482,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

\*\*\*\*\*

#### **Etra Energia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.

Essa ha comunicato la volontà di alienare la propria quota di partecipazione a EstEnergy Spa.

L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A. Tale operazione si concluderà a dicembre 2019.

\*\*\*\*\*

#### **Asi S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad € 50.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

\*\*\*\*\*

#### **Unicaenergia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società, infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.

Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

\*\*\*\*\*

#### **E.B.S. - Etra Biogas Schiavon S.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di *start up*, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo Amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

\*\*\*\*\*

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.03.2015 e s.m.i.), del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Tutto** ciò premesso

## **PROPONE**

- **di** approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Foza alla data odierna del corrente mese di dicembre 2019, confermando quanto segue:

**-ragione sociale ETRA s.p.a.**

forma giuridica Società per azioni

codice fiscale 03278040245

Partita IVA 03278040245

anno di costituzione 2005

capitale sociale €. 33.393.612,00

stato attuale attiva

tipo di partecipazione diretta

quota detenuta 0,1746 %

**-società Montagna Vicentina**

s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 %

Tale società ha come oggetto e scopo quello

di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

- **di** prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

### **Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A. ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi**

**Pronet S.r.l. in liquidazione**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564,00.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ). In data 27.05.2019 l'assemblea dei soci Pronet Srl ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società. In data 14.11.2019 ETRA spa ha versato la quota residua di sua competenza pari ad Euro 2.062,17. Si attende la conclusione della fase di liquidazione.

\*\*\*\*\*

#### **Sintesi S.r.l.**

La società, svolgeva attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima.

Al fine del raggiungimento di un analogo obiettivo, in data 23.09.2019 gli organi societari Sintesi S.R.L. ed ETRA SPA hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa.

\*\*\*\*\*

#### **Net-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ALIENATA**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%). La quota risulta alienata con atto notarile on data 31.07.2018

\*\*\*\*\*

#### **Viveracqua S.c.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97.482,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero “strumento” attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l'altro, consentito l'accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

\*\*\*\*\*

#### **Etra Energia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.

Essa ha comunicato la volontà di alienare la propria quota di partecipazione a EstEnergy Spa.

L'ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A. Tale operazione si concluderà a dicembre 2019.

\*\*\*\*\*

#### **Asi S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad € 50.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all'attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l'organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell'attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell'esercizio 2016.

\*\*\*\*\*

#### **Unicaenergia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società, infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell'esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.

Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

\*\*\*\*\*

**E.B.S. - Etra Biogas Schiavon S.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di *start up*, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo Amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

\*\*\*\*\*

- **di** trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Foza;
- **di** disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Foza - Sez. Amministrazione Trasparente;
- **di** trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

**IL PROPONENTE**

F.to Oro Geom. Bruno

.....

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Dal Pozzo Dott.ssa Veronica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

- **di** approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Foza alla data odierna del corrente mese di dicembre 2019, confermando quanto segue:

**-ragione sociale ETRA s.p.a.**

forma giuridica Società per azioni

codice fiscale 03278040245

Partita IVA 03278040245

anno di costituzione 2005

capitale sociale €. 33.393.612,00

stato attuale attiva

tipo di partecipazione diretta

quota detenuta 0,1746 %

**-società Montagna Vicentina**

s.c.a.r.l., con una quota del 3,85 %

Tale società ha come oggetto e scopo quello

di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

- **di** prendere atto della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Foza, secondo quanto comunicato da ETRA Spa che detiene tali partecipazioni, in quanto la quota di partecipazione in ETRA da parte del Comune di Foza è tale da non consentire, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Foza, che qui si riassumono:

**Ricognizione delle Partecipazioni di ETRA S.p.A.  
ai sensi dell'Art. 24 TUSP - Scheda di Sintesi**

### **Pronet S.r.l. in liquidazione**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 26,34%. Il capitale sociale ammonta ad € 5.667.564,00.

I bilanci delle 5 annualità precedenti riportano risultati negativi.

Si dà atto che la società è già stata posta in liquidazione volontaria in funzione della successiva estinzione. Allo stato, tuttavia, non è ancora stato possibile completare il processo poiché uno dei soci (Attiva s.p.a. in liquidazione) è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Padova (Fallimento n. 298/2013) ). In data 27.05.2019 l'assemblea dei soci Pronet Srl ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società. In data 14.11.2019 ETRA spa ha versato la quota residua di sua competenza pari ad Euro 2.062,17. Si attende la conclusione della fase di liquidazione.

\*\*\*\*\*

### **Sintesi S.r.l.**

La società, svolgeva attività ambientali complementari a quelle direttamente svolte da ETRA S.p.a. nonché produzione di servizi in favore di ETRA s.p.a. medesima.

Al fine del raggiungimento di un analogo obiettivo, in data 23.09.2019 gli organi societari Sintesi S.R.L. ed ETRA SPA hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa.

\*\*\*\*\*

### **Net-T (By Telerete Nordest S.r.l.) ALIENATA**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 10,04%. Il capitale sociale ammonta ad € 909.500,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 290.209,00.

Ravvisata l'opportunità di dismettere la quota di partecipazione, il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.a., nella seduta del 05.10.2015, ha autorizzato la dismissione della quota di partecipazione di ETRA S.p.A. in Ne-t Terelete Nordest srl, come successivamente confermato anche nella seduta del 14.12.2015, in sede di istruttoria e di redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio di Sorveglianza, ha aderito alla proposta di vendita collettiva di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ne-T Telerete pari al 51%, (poi elevata 85,8005%). La quota risulta alienata con atto notarile on data 31.07.2018

\*\*\*\*\*

### **Viveracqua S.c.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 13,31%. Il capitale sociale ammonta ad € 97.482,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 5.174,00.

La suddetta partecipazione è ritenuta strategica poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Essa, dunque, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero “strumento” attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

Tali sinergie hanno, tra l’altro, consentito l’accesso al credito della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che non sarebbe altrimenti stato possibile ottenere.

\*\*\*\*\*

#### **Etra Energia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 49%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 462.626,00.

Oggetto principale della Società è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Il restante 51% è detenuto dalla controllante Ascopiave S.p.A.

Essa ha comunicato la volontà di alienare la propria quota di partecipazione a EstEnergy Spa.

L’ambito territoriale di attività è quello di riferimento dei soci di ETRA S.p.A. Tale operazione si concluderà a dicembre 2019.

\*\*\*\*\*

#### **Asi S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 20%. Il capitale sociale ammonta ad € 50.000,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 1.645,00.

La società produce servizi strumentali in favore di ETRA S.p.A.: la partecipazione è, pertanto, considerata strategica ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.d TUSPP.

Come da indirizzo del Consiglio di Sorveglianza, la quota di partecipazione di ETRA S.p.A. è stata ridotta dal 40% all’attuale 20% e ciò al fine di garantire che la misura della partecipazione risulti proporzionata rispetto ai servizi che la società ASI s.r.l. svolge in favore di ETRA S.p.A. Nelle more, modificato l’organo amministrativo, è stato anche predisposto un piano di rilancio dell’attività aziendale che ha condotto al risultato positivo dell’esercizio 2016.

\*\*\*\*\*

#### **Unicaenergia S.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 42%. Il capitale sociale ammonta ad € 70.000,00. L’esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 21.238,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società è in fase di *start up* ed è ancora inattiva. La società, infatti, che ha ad oggetto la progettazione, costruzione, ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, oltre alla sua commercializzazione, è stata costituita per la realizzazione e la gestione dell’esercizio della centrale idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa.

Al momento non ha ancora avviato la propria operatività poiché, pur avendo partecipato al primo bando (D.M. 23.06.2016), la società non si è posizionata utilmente in graduatoria per

l'accesso al contributo. Si segnala che è prossima la pubblicazione di ulteriori bandi cui la società ha intenzione di partecipare e pertanto, ai fini della compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, è opportuno attendere la determinazione delle tariffe degli incentivi che saranno oggetto dei prossimi bandi.

\*\*\*\*\*

**E.B.S. - Etra Biogas Schiavon S.a.r.l.**

La quota di partecipazione detenuta da ETRA S.p.A. è del 99%. Il capitale sociale ammonta ad € 100.000,00. L'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato negativo pari ad € 119.349,00. Si segnala che pure i bilanci degli anni precedenti, sin dalla costituzione nel 2010, sono negativi.

Al momento, tuttavia, la società può essere considerata ancora in fase di *start up*, avendo avviato la prima fase produttiva solo nel corso del 2015. L'Amministratore Unico ha ricevuto dall'Organo Amministrativo di ETRA s.p.a., da ultimo in data 02.12.2016, mandato di predisporre il piano industriale; all'esito sarà possibile per ETRA S.p.A. valutare se vi è margine per considerare produttivo l'investimento ovvero se, non sussistendo i presupposti per la continuità aziendale, sia opportuno optare per la cessione delle quote o altra forma di dismissione.

\*\*\*\*\*

- **di** trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Foza;
- **di** disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Foza - Sez. Amministrazione Trasparente;
- **di** trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Inoltre, vista l'urgenza, con separata unanime votazione, espessa nelle forme previste per legge;

**DELIBERA**

- **di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO BRUNO

SOGGETTA A:  
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 41. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

Amministrativa

Finanziaria

Tecnica

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. \_\_\_\_28\_\_\_\_ Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 13/01/2020

Il Messo Comunale  
f.to Segafredo Sandro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO